SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1038)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(PANDOLFI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(STAMMATI)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(MORLINO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 DICEMBRE 1977

Conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 1977, n. 893, recante modificazioni e proroghe dei termini di scadenza di alcune disposizioni ed agevolazioni fiscali in materia di imposta sul valore aggiunto, di imposta di fabbricazione e di diritto erariale sugli alcoli e di imposta di fabbricazione sulla birra

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto-legge intende considerare realisticamente il perdurare delle condizioni obiettive che indussero il Governo ad emanare la disciplina di cui al decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46. Con siffatte norme venne istituita una imposta di consumo sul gas metano, puro o miscelato con altro gas — usato come carburante nell'autotrazione —; venne aumentata l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovraimposta di confine sulle benzine speciali, sulla benzina nonchè sugli alcoli e la birra. Vennero altresì modificate alcune aliquote dell'imposta sul valore aggiunto.

La legge 10 maggio 1976, n. 249, con cui venne convertito il predetto decreto-legge, stabilì che le nuove disposizioni avessero efficacia fino al 31 dicembre 1977.

Il verificarsi della scadenza del termine predetto, stabilito nella previsione — non felicemente realizzatasi — che la fase sfavorevole che caratterizzava la nostra economia, avrebbe potuto essere superata a breve termine, comporterebbe una riduzione considerevole di gettito per l'erario senza

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

provocare un eventuale riflesso riduttivo sui prezzi, per il principio della vischiosità.

Per altro, è da rilevare che, limitatamente all'imposta di consumo sul gas metano per autotrazione, la successiva normativa di cui al decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1976, n. 786, ha già superato il criterio della limitazione temporale sino al 31 dicembre 1977, così che anche sotto un profilo meramente logico il termine di cui sopra non sembra possa esser mantenuto per le altre disposizioni che pur erano contenute nello stesso decreto-legge.

Il decreto-legge prevede altresì la proroga di un anno delle agevolazioni in materia di imposta sul valore aggiunto riguardante il settore alimentare, tessile, edilizio ed agricolo. Il mantenimento delle aliquote ridotte di imposta in siffatti settori economici è suggerito sia dalla loro particolare delicatezza sia per non recare aggravi (ciò vale in particolare per i prodotti alimentari) ai consumatori finali.

Devesi considerare infine che il mantenimento delle agevolazioni predette non contrasta affatto con le finalità che si intendono perseguire con l'abrogazione del termine del 31 dicembre 1977 recato dal primo comma dell'articolo 36 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249: il decreto-legge nella sua intierezza non altera il gettito per l'erario e consente di fare affidamento anche per il futuro sulle entrate dei tributi previsti dal citato decreto-legge n. 46 del 1976 senza recare turbamenti — per un periodo prorogato di un ulteriore anno — in settori che risentono particolarmente di effetti economici non positivi.

Alle finalità sopra ricordate, soccorrono l'articolo 1 — per l'abrogazione del termine indicato al primo comma dell'articolo 36 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46 — e gli articoli da 2 a 5 per la proroga delle agevolazioni in materia di imposta sul valore aggiunto nel settore alimentare, tessile, edilizio ed agricolo. Per quanto attiene in particolare ai termini delle agevolazioni relative all'edilizia, la proroga al 31 dicembre 1978 per il verificarsi della condizione dell'ultimazione delle costruzioni, induce a prorogare al 31 dicembre 1979 la data della effettuazione della relativa cessione (art. 3).

La straordinaria necessità di apprestare una tempestiva disciplina che, nell'imminente scadenza dei termini eviti una *vacatio* normativa di irreparabili conseguenze, assicura circa il ricorrere delle condizioni espressamente enunciate dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione.

Del presente decreto-legge si chiede ora la conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 9 dicembre 1977, n. 893, recante modifiche e proroghe dei termini di scadenza di alcune disposizioni ed agevolazioni fiscali in materia di imposta sul valore aggiunto, di imposta di fabbricazione e di diritto erariale sugli alcoli e di imposta di fabbricazione sulla birra.

Decreto-legge 9 dicembre 1977, n. 893, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 338 del 13 dicembre 1977.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare e prorogare i termini di scadenza di alcune disposizioni ed agevolazioni fiscali in materia di imposta sul valore aggiunto, di imposta di fabbricazione e di diritto erariale sugli alcoli e di imposta di fabbricazione sulla birra;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

DECRETA:

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 36 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, aggiunto con l'articolo 1 della legge di conversione 10 maggio 1976, n. 249, è soppresso.

Art. 2.

Le riduzioni all'1 per cento, al 3 per cento e al 9 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto previste, per i prodotti alimentari e per i prodotti tessili, nel primo, nel secondo e terzo comma dell'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, si applicano fino al 31 dicembre 1978.

Art. 3.

I termini del 31 dicembre 1977 e del 31 dicembre 1978 previsti nel primo e secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 852, convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 1977, n. 31, sono rispettivamente prorogati al 31 dicembre 1978 e al 31 dicembre 1979.

Art. 4.

La riduzione al 6 per cento dell'aliquota della imposta sul valore aggiunto prevista dal decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 852, convertito,

con modificazioni, nella legge 21 febbraio 1977, n. 31, per le cessioni e le importazioni di prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne è prorogata al 31 dicembre 1978.

Art. 5.

La riduzione all'1 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto prevista dal decreto-legge 1° luglio 1977, n. 350, convertito nella legge 4 agosto 1977, n. 509, per le cessioni e importazioni dei fertilizzanti, è prorogata al 31 dicembre 1978.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1977

LEONE

ANDREOTTI — PANDOLFI — STAMMATI — MORLINO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO